

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI

M O D E N A

L'anno 1957, il giorno 17 del mese di luglio, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.C., rappresentata dal suo Direttore Dr. FERRUCCIO FERTILIO, assistito dal Segretario Sig. LEONIDA FALGHERA,

tra

l'Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Dr. Ezio Mattioli, assistito dal Dr. Aristodemo Cerea e dal Dr. Giulio Lolli;

La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Modena, rappresentata dal Geom. Gian Battista Reggiani;

La Confederazione Provinciale, rappresentata dal Segretario responsabile Sig. Renato Ognibene;

La Federbraccianti Provinciale, rappresentata dai Segretari Sigg. Enrico Degli Angeli e Adriano Neri;

La C.I.S.L. Terra, rappresentata dal Sig. Gaetano Lugli;

La Liberbraccianti Provinciale, rappresentata dal Segretario Sig. William Arletti;

la U.I.L. Provinciale, rappresentata dal Sig. Giancarlo Dotti  
è stato stipulato

il seguente Contratto Collettivo per i braccianti agricoli avventizi della Provincia di Modena, trasferendo in esso le norme del Contratto Collettivo Nazionale, stipulato in Roma il 15 febbraio 1957, fra le rispettive Organizzazioni Nazionali ed inserendo nel tariffario, che è parte integrante del presente Contratto, tutte le variazioni del costo indice vita, determinate dalla Commissione Paritetica Interconfederale del 10 Settembre 1952 a tutt'oggi.

ART. 1 - DECORRENZA E DURATA -

Il presente Contratto, che ha la durata di due anni, entra in applicazione il giorno 17 Luglio 1957 fino al 17 luglio 1957.

Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se nessuna delle Organizzazioni contraenti ne richiederà la cessazione dandone regolare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con allegate le proposte di modifica.

Le trattative sulle proposte avanzate dovranno, comunque, iniziare entro un mese dall'inoltro della disdetta, mentre il presente patto conserverà la sua efficacia, fino all'entrata in vigore del nuovo.

ART. 2 - DEFINIZIONI BRACCIANTI AVVENTIZI -

Braccianti avventizi sono quei lavoratori di ambo i sessi che, occupati stabilmente in agricoltura, vengono assunti giornalmente, senza vincolo di durata, per l'esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario ed accessorio, ricorrenti nelle Aziende Agricole e che sono retribuiti con paga oraria.

ART. 3 - MAESTRANZE SPECIALIZZATE PER LA FRUTTICULTURA -

Sono oggetto del presente contratto anche le maestranze specializzate per la frutticoltura che vengono così definite:

Potatori specializzati: sono quelli che, conoscendo la vita delle piante, dimostrano di sapere eseguire con sicurezza, competenza, capacità ed esperienza tecnica, tutte le operazioni atte ad ottenere in cura, in una con la forma razionale dell'allevamento dell'impianto, la produzione qualitativa economicamente più conveniente in relazione allo sviluppo ed età delle piante.

Allievi potatori: sono quei lavoratori che avendo frequentato corsi di addestramento professionale e conseguito il diploma di abilitazione, non hanno ancora pratica sufficiente e prestano la loro opera sotto la vigilanza di un potatore specializzato.

Innesattori specializzati: sono quei lavoratori che, in possesso di un diploma di specializzazione, conoscendo la vita delle piante e le epoche idonee, eseguono correntemente i singoli tipi di innesto dando garanzia di buona riuscita del loro operato.

Allievi innestatori: sono quei lavoratori che, pur avendo frequentato corsi di addestramento professionale, non hanno ancora pratica sufficiente e prestano la loro opera sotto la sorveglianza di un innestatore specializzato;

ART. 4. - ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti, avventizi sono disciplinate dalle leggi vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

ART. 5 - AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI -

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

ART. 6 - SQUADRE D'AIA NELLA TREBBIATURA DEL FRUMENTO E DEI MARZATELLI

Per la trebbiatura del frumento e dei marzatelli, i coltivatori in aggiunta alla forza lavorativa della propria famiglia, dovranno assumere una squadra d'aia costituita da braccianti agricoli (per due terzi uomini e per un terzo donne), così composta a seconda delle diverse potenzialità della trebbiatrice:

Battitori di m.	1,37	con pressa:	unita'	16	e senza pressa:	unita'	20
"	"	"	1,22	"	"	"	18
"	"	"	1,07	"	"	"	16
"	"	"	0,91	"	"	"	12
"	"	"	0,80	"	"	"	8

Data la particolare situazione agricola della provincia si ri

conosce che la squadra d'aja non compie lavoro straordinario, ma puo' compiere lavoro notturno e festivo.

ART. 7 - PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI, TUTELA DELLA MATERNITA'

Per tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari e le gestanti, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

ART. 8 - ORARIO DI LAVORO -

La durata normale del lavoro non potra' eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sara' fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni del R.D. 10/9/1933, n. 1936, e nei vari mesi dell'anno stabilita come segue:

dal 1° Novembre al 31 Gennaio.....	ore 6
dal 1° Febbraio al 15 Maggio.....	" 8
dal 16 Maggio al 15 Agosto.....	" 9
dal 16 Agosto al 31 Ottobre.....	" 8

Il tempo occorrente per la martellatura della falce durante il lavoro di falciatura deve essere computare nell'orario per lavoro effettivo; ma e' fatto obbligo ai braccianti avventizi di presentarsi al lavoro con la falce battute; Il tempo occorrente all'operaio per recarsi sul luogo del lavoro non sara' considerato nell'orario; sara' invece ritenuto lavoro effettivo quello occorrente per gli spostamenti da uno a un altro campo o da uno a un altro fondo della stessa azienda.

ART. 9 - LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO -

Si considera:

- a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;
- b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria alla alba;
- c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali e di cui all'art. 10 nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le prestazioni di

Oa|O( aazO) ca^  
O| & { A) d A|^|ca^| aaz| |ca^a^|ca^| } caaz a ^|a

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

- lavoro straordinario ..... 16%
- lavoro festivo ..... 25%
- lavoro notturno ..... 30%
- lavoro festivo notturno ..... 50%
- lavoro festivo straordinario ..... 40%

Non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni, periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

ART. 10 - GIORNI FESTIVI -

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- 1 - il primo dell'anno-
- 2 - il giorno dell'Epifania-
- 3 - Il giorno della festa di S. Giuseppe-
- 4 - il 25 aprile, Anniversario della Liberazione-
- 5 - il giorno di Lunedì di Pasqua-
- 6 - il giorno dell'Ascensione-
- 7 - il giorno del Corpus Domini-
- 8 - il primo maggio festa del Lavoro-
- 9 - il 2 giugno Anniversario della Fondazione della Repubblica-
- 10 il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo-
- 11 il 15 Agosto, giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria-
- 12 il 1° Novembre - Ognissanti -
- 13 il 4 Novembre, giorno dell'Unità nazionale-
- 14 l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione-
- 15 il 25 Dicembre, giorno di Natale-
- 16) il 26 Dicembre S. Stefano-
- 17 la Festa del Patrono del luogo

ART. 111 - RETRIBUZIONE -

Il salario dei lavoratori sarà corrisposto per il lavoro effettivamente prestato, secondo le tariffe orarie indicate nel tariffario che è parte integrante del presente contratto, a periodi non superiori alla settimana e di regola nella giornata del sabato, sull'azienda datrice di lavoro, con regolare busta paga.

Ai braccianti agricoli addetti ai lavori di cui al presente contratto, sarà somministrato, come di consuetudine, in soprappiù della mercede, un litro di vino al giorno, oppure vinello in proporzione.

In caso di impossibilità di effettuarne la somministrazione in natura, essa verrà sostituita con una erogazione, sempre in soprappiù della mercede, in ragione di £. 64 al litro, per la giornata media di otto ore. (vedi dichiarazione a verbale).

Il valore del vino verrà aggiornato trimestralmente, a richiesta di una delle Organizzazioni contraenti, in base al prezzo medio di mercato corrispondente alla voce "vino rosso di 1<sup>a</sup> qualità, grad. 10" per prodotto all'ingrosso.

Le tariffe inerenti ai lavori del riso, dei potatori, innestatori e i cottimi, non hanno alcun titolo per il vino in quanto non esiste per detti lavori, la consuetudine della corresponsione.

Per il lavoro di monda e trapianto del riso, deve essere corrisposto, per ogni otto ore di lavoro, in soprappiù della tariffa, un chilo di riso originario come brillato e commerciabile.

Il tariffario verrà aggiornayo periodicamente in base ai verbali della Commissione Paritetica Interconfederale per la scala mobile in agricoltura.

#### ART. 12 - COTTIMI -

Nei lavori retribuiti a cottimo le tariffe dovranno essere determinate in modo che sia consentito un guadagno non inferiore al 10% oltre la paga globale. Il contratto relativo deve intervenire direttamente fra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda ed i lavoratori. Quando la liquidazione del cottimo dovesse essere effettuata a periodi superiori alla quindicina, ai lavoratori saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Le condizioni e le modalità di esecuzione di cottimo debbono risultare da contratto stipulato e firmato dalle parti.

#### ART. 13 - LAVORAZIONE RISO -

Nei lavori di monda, trapianto e legatura qual'ora venissero impiegati uomini, verrà ad essi corrisposta la stessa tariffa prevista per le donne, per gli stessi lavori, tali lavori, per consuetudine, vengono normalmente impiegate donne.

Nei lavori di monda non dovranno essere impiegate più del 5% di novizie. Nelle tariffe riguardanti la coltivazione del riso, non sono compresi i lavori che si effettuano sul riso per la conservazione dopo l'immagazzinamento.

#### ART. 14 - UTENSILI -

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Ha il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, rispondendo delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

#### AERT. 15 - DIREZIONE E NORME DISCIPLINARI -

Nei rapporti attinenti al servizio i lavoratori dipendenti dal conduttore o da chi lo rappresenta.

Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini, loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

I rapporti fra lavoratori e datori di lavoro o chi per essi, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

#### ART. 16 - TRAPASSO D'AZIENDA -

Il trapasso e la cessazione, d'Azienda, di regola, non risolvono il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, anche per quanto concerne crediti di lavoro nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia stato liquidato dal precedente

ART. 17 - CONTROVERSIE -

Le controversie individuali, prima di essere deferite all'Autorità Giudiziaria, debbono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti, per un tentativo di conciliazione.

Per le controversie collettive, invece, le Organizzazioni si impegnano a svolgere ogni possibile e sollecito per conseguire l'amichevole componimento. In caso di mancato accordo, le controversie di carattere collettivo, saranno deferite alle rispettive Organizzazioni Nazionali.

ART. 18 - CONDIZIONI DI MIGLIO FAVORE -

Le norme sopra concordate, che regolano esclusivamente i braccianti agricoli e che sono vincolanti per le Organizzazioni contraenti non modificano, però, le eventuali condizioni di miglior favore, preesistenti nelle singole località della Provincia.

Letto approvato e sottoscritto.

- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| p. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI              | p. LA FED. COLT. DIRETTI... |                        |
| p. LA CONFEDERTERRA PROV.                  | p. LA FEDERBRACCIANTI PROV. |                        |
| p. LA C.I.S.L. TERRA                       | p. L'U.I.L.                 | p. LA LIBERTERRA PROV. |
| p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.C. |                             |                        |

DICHIARAZIONE A VERBALE A) - ART. 11-

Per impossibilità materiale le Organizzazioni intendono il caso in cui nell'Azienda non sia stato prodotto vino.

TARIFFE -

A modifica del tariffario vigente sono concordate le seguenti variazioni: -

- 1 - La voce "raccolta frutta" con scale oltre m. 2,50 da terra " viene modificata in "raccolta frutta e vendemmia, con scale oltre m. 2,50 da terra".
- 2 - L'estirpazione a mano e il carico della bietola viene considerato lavoro speciale con una tariffa di £. 180, solo per gli uomini dai 18 ai 65 anni.
- 3 - La voce "carico letame su mezzi meccanici o con rimorchi" - uomini dai 18 ai 65 anni - £. 182 -
- 4 - Trebbiatura semi minuti con trebbie mobili - £. 190 -
- 5 - Lavorazione canapa nel macero - (sbracciatura, affondatura e lavatura) - £. 308 -
- 6 - Taglio, scossatura, stendimento canapa e gramerini senza vitto - restano invariate.

=====